



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 marzo 2013 (17.04)
(OR. en)**

7251/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0280 (COD)**

**CODEC 524
AGRI 151
AGRIFIN 47
PE 116**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
– Risultati dei lavori del Parlamento europeo
(Strasburgo, 11 - 14 marzo 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (S&D - PT) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una proposta di decisione relativa all'avvio di negoziati interistituzionali e al relativo mandato riguardo alla proposta di regolamento.

La proposta è stata presentata conformemente all'articolo 70 bis, introdotto di recente, del regolamento del Parlamento e per la prima volta la plenaria è stata invitata a discutere e decidere su un mandato negoziale in questo contesto.

La proposta conteneva 98 emendamenti (emendamenti 1-98). Inoltre altri 96 emendamenti (emendamenti 99 - 198¹) sono stati presentati da gruppi politici (PPE, S&D, ALDE/ADLE, Verts/ALE, CRE, GUE/NGL) o da gruppi di 40 o più singoli deputati.

II. DISCUSSIONE

La discussione del 12 marzo 2013, svoltasi su base congiunta, ha riguardato quattro proposte rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (2011/0280 COD);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2011/0281 COD);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (2011/0288 COD);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2011/0282 COD).

Il relatore per due delle proposte (pagamenti diretti e sviluppo rurale) Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (S&D - PT) ha aperto la discussione e:

- ha ritenuto che le relazioni sulle due proposte costituiscano una buona base per i negoziati e ha sottolineato gli elementi della proposta che renderebbero la PAC più ecologica, più equa e più vicina agli agricoltori e ai cittadini;
- in tale contesto, ha posto in rilievo i seguenti aspetti:
 - la destinazione del 30% dei pagamenti diretti a fini ecologici, al mantenimento dei pascoli e alla diversificazione;

¹ Quattro emendamenti sono stati annullati o ritirati.

- le misure intese a ridurre l'onere burocratico nell'interesse degli agricoltori e delle autorità;
 - il mantenimento dell'assegnazione del 25% dei bilanci nazionali per prodotti ecologici/biologici;
 - la definizione dell'agricoltore attivo, con l'esclusione degli aiuti per le superfici non aventi finalità agricole (aeroporti, campi da golf);
 - la fissazione di un massimale di 300 000 EUR;
 - l'introduzione di incentivi volti a incoraggiare i giovani a divenire agricoltori, inclusi incentivi al trasferimento in zone rurali;
- in qualità di coordinatore per il gruppo S&D, ha dichiarato che il suo gruppo sostiene i compromessi raggiunti ma ha presentato emendamenti su quattro questioni fondamentali, incluse le norme di trasparenza che garantiscono la pubblicazione delle informazioni sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici (ossia, sui beneficiari). Non dovrebbe esistere un doppio finanziamento: gli agricoltori dovrebbero ricevere un sostegno solo per i terreni utilizzati a fini agricoli.

Il relatore per la proposta sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) Michel DANTIN (PPE - FR):

- ha rilevato che le proposte relative all'organizzazione comune dei mercati rispecchiano una situazione in cui i bilanci sono limitati e offrono nuove possibilità ai produttori per organizzarsi in modo da avere maggior peso nei negoziati commerciali;
- ha dichiarato che la commissione aveva ritenuto necessario integrare le proposte per tener conto di alcuni recenti sviluppi, quali la maggiore volatilità del prezzo delle materie prime. I mercati agricoli non potevano quindi sfuggire ad ogni controllo. In una situazione caratterizzata da un minore intervento sul mercato, occorre rafforzare la posizione dei produttori, il che richiede una riflessione sulle norme di concorrenza che spesso sono in contrasto con le iniziative comuni dei produttori;
- ha rammentato che l'UE è vincolata da accordi internazionali e in tale contesto si è espresso a favore del mantenimento delle sovvenzioni all'esportazione, ma unicamente per situazioni di grave crisi, a meno che gli altri principali esportatori di prodotti agricoli vi rinuncino. Nel medesimo spirito e al fine di proteggere i consumatori, alle importazioni dovrebbero applicarsi le stesse norme che alla produzione interna;

- in relazione ad alcune politiche settoriali, si è dichiarato favorevole a proteggere i diritti di impianto nel settore vitivinicolo, eliminare progressivamente le quote per lo zucchero per consentire ai produttori di diventare competitivi sui mercati mondiali e integrare l'abolizione delle quote latte con misure volte ad attenuare i gravi problemi che ne conseguiranno per talune regioni.

Il relatore per la proposta di regolamento orizzontale Giovanni LA VIA (PPE - IT):

- ha affermato che il Parlamento ha individuato soluzioni in grado di snellire gli oneri amministrativi per gli agricoltori che si trovano ancora in una situazione economica molto difficile, mediante l'introduzione di strumenti semplici che dovrebbero assicurare il rispetto delle regole e una migliore utilizzazione dei fondi;
- ha sostenuto che occorre distinguere tra la frode e le irregolarità e in tale contesto ha posto in rilievo che, per quanto riguarda l'ecologizzazione, le sanzioni amministrative non dovrebbero eccedere i pagamenti di base;
- ha sottolineato l'importante ruolo svolto dagli Stati membri nell'attuazione (controlli e certificazione appropriati e controlli in loco, inclusa una sorta di "premio" per gli Stati membri con i migliori risultati);
- ha appoggiato il suggerimento secondo cui, se le regioni non possono utilizzare i fondi per lo sviluppo regionale, detti fondi dovrebbero rimanere nel paese ed essere destinati alle cause più meritevoli;
- per quanto concerne la trasparenza, ha sostenuto che gli agricoltori non dovrebbero sopportare maggiori oneri amministrativi rispetto ad altri beneficiari di aiuti.

Il Commissario CIOLOS:

- ha auspicato un accordo entro giugno di quest'anno; per quanto riguarda i principali temi dei prossimi negoziati:
- ha dichiarato che, per quanto riguarda la questione chiave dell'"equità" e la ripartizione dei pagamenti diretti (massimali, riequilibrio dei pagamenti tra gli Stati membri, concetto di agricoltura attiva, regressione degli aiuti, convergenza interna da raggiungere entro il 2019), si dovrebbero adottare alcune misure integrative quali incentivi obbligatori a livello dell'UE per i giovani agricoltori, un regime semplificato per le piccole aziende agricole e il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni meno sviluppate;

- ha sottolineato l'importanza dell'ecologizzazione in quanto evoluzione necessaria in termini sia di buona gestione delle risorse naturali sia di benefici per gli agricoltori e la loro competitività economica, che è di fatto connessa alla qualità del suolo e delle acque; ha messo in guardia contro il "greenwashing" ma ha riconosciuto e sostenuto il principio dell'equivalenza di talune prassi agroambientali a determinate condizioni;
- ha posto in rilievo l'importanza di riservare il 7% dei terreni a fini ecologici come elemento stabilizzatore per gli ecosistemi e sinonimo di produttività e competitività a lungo termine; ha chiesto l'introduzione di un regime di sanzioni credibile che vada al di là della perdita del 30% (allineato sul regime di sanzioni previsto nell'ambito del primo pilastro in generale);
- in parallelo, ha invitato al rafforzamento dell'agricoltura nell'economia e, in tale contesto, a un chiarimento delle norme di concorrenza nonché all'introduzione di misure per rispondere rapidamente alle situazioni di crisi;
- ha affermato la necessità di creare uno strumento di stabilizzazione dei redditi nel quadro del secondo pilastro. È in tale contesto che dovrebbe essere considerata la questione della fine della quote per lo zucchero e il settore vitivinicolo;
- ha ritenuto che la trasparenza del sostegno finanziario costituisca il fondamento del sostegno dei contribuenti al regime di aiuti all'agricoltura nell'UE.

Birgit SCHNIEBER-JASTRAM (PPE - DE), relatrice del parere della commissione per lo sviluppo, ha affermato che, dal punto di vista dello sviluppo, la riforma avrebbe dovuto essere diversa e che, in tale contesto, la sua commissione aveva presentato alcune proposte per tener conto dei paesi in via di sviluppo. Ci si dovrebbe adoperare per creare sinergie tra le due politiche senza pregiudicare le legittime finalità della politica agricola. Nel quadro della politica agricola, gli attori dovrebbero nondimeno riconoscere che non è nel loro interesse a lungo termine difendere inequivocabilmente interessi individuali in contrasto con quelli dei paesi in via di sviluppo.

Georgios PAPASTAMKOS (PPE - GR), relatore del parere della commissione per i bilanci, ha caldeggiato una PAC forte, che comprenda l'aiuto agli agricoltori, il rafforzamento dei produttori in quanto attori del mercato, azioni a favore dello sviluppo rurale e l'esigenza che i prodotti importati rispettino le stesse norme applicate ai prodotti all'interno dell'UE.

Monika HOHLMEIER (PPE - DE), relatrice del parere della commissione per il controllo dei bilanci, ha affermato che, da un lato, è importante semplificare le norme per gli agricoltori e avere norme chiare e trasparenti che essi possano comprendere ed applicare e, d'altro lato, è altrettanto importante assicurare la qualità delle spese, ad esempio puntando alla definizione di criteri chiari per le situazioni di crisi e ad un'equa ripartizione dell'onere tra gli Stati membri, in modo continuare a concentrarsi sul sostegno in caso di crisi e non sulla lotta per il denaro tra gli Stati membri.

Tamás DEUTSCH (PPE - HU), relatore del parere della commissione per il controllo dei bilanci, ha sottolineato che la PAC è un elemento importante del bilancio. Si dovrebbe assicurare che i pagamenti riflettano l'interesse dei più deboli. Ha citato a titolo di esempio la tabacchicoltura in Ungheria, che rappresenta la fonte di sostentamento per un gran numero di persone nelle regioni povere ed un mezzo per preservare l'occupazione nelle zone rurali.

Dan JØRGENSEN (S&D - DK), relatore del parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ha accolto con favore la proposta della Commissione in virtù della quale i pagamenti diretti sarebbero subordinati a misure di ecologizzazione dell'agricoltura. Purtroppo la proposta stava per essere svuotata della sua sostanza, non dalla sua commissione, che aveva presentato proposte per rafforzare l'aspetto dell'ecologizzazione, bensì dalla commissione AGRI. Ha rammentato che il commissario per l'ambiente Potočnik ha considerato alcuni degli emendamenti dannosi per l'ambiente europeo.

Karin KADENBACH (S&D - AT), relatrice del parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ha sostenuto il collega ed ha chiesto un'inversione di tendenza nella politica agricola, non solo a motivo dei numerosi scandali alimentari ma anche perché alcuni di tali scandali sono emblematici di un tipo di agricoltura ormai superato. A suo giudizio, anche se alcune delle soluzioni di compromesso vanno nella giusta direzione, in molti settori esse non sono abbastanza ambiziose per assicurare la sostenibilità.

Catherine GRÈZE (ALE/Verts - FR), relatrice del parere della commissione per lo sviluppo regionale, ha affermato che le proposte in esame non modificheranno l'orientamento della PAC e che ciò andrà a detrimento degli agricoltori, dell'equilibrio della terra e delle generazioni future. Ha fatto allusione alla propria circoscrizione elettorale nel sud-ovest della Francia, che ha sofferto dell'inquinamento idrico causato dalla monocoltura, ed ha chiesto per quanto tempo il Parlamento continuerà a sostenere le epidemie moderne connesse ad un'agricoltura più incentrata sul profitto che sulla salute dei nostri figli.

Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR), relatore del parere della commissione per lo sviluppo regionale, si è espresso contro l'abolizione delle quote zucchero. La liberalizzazione del mercato lascerebbe i coltivatori di zucchero in balia dei mercati che privilegiano la produttività cieca e il dumping sociale. In tale contesto, ha rammentato la sorte dei produttori di banane.

Elisabeth SCHROEDTER (ALE/Verts - DE), relatrice del parere della commissione per lo sviluppo regionale, ha indicato, nel contesto della proposta sullo sviluppo rurale, che si tratta di appurare come le risorse finanziarie possano essere utilizzate in maniera ottimale per assicurare lo sviluppo sostenibile delle comunità rurali, innalzando in tal modo il tenore di vita della popolazione rurale. La sua commissione ha pertanto presentato proposte volte ad accrescere le sinergie tra i vari regimi di finanziamento.

Giommaria UGGIAS (ALDE - IT), relatore del parere della commissione per lo sviluppo regionale, ha accolto con favore le proposte, evidenziando in particolare il regolamento orizzontale, inteso ad accrescere l'efficacia e a rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle comunità rurali. Ha altresì sottolineato l'appello ad una PAC più ecologica e più equa, all'interoperabilità delle risorse e delle strutture, nonché ad una PAC sostenibile e meno burocratica.

Elisabeth KÖSTINGER, intervenendo a nome del gruppo politico PPE:

- ha rilevato che la sfida della riforma della PAC consiste nel tener conto e, di fatto, conciliare le diverse strutture dell'agricoltura europea. Ha fatto presente che per numerosi paesi lo sviluppo rurale è il "cuore verde" dell'agricoltura e che la votazione del giorno successivo avrebbe segnato l'impegno a rendere l'agricoltura più ecologica in futuro;

- in relazione ad uno dei punti chiave, i requisiti in materia di ecologizzazione, è intervenuta a favore della presa in considerazione della partecipazione degli agricoltori ai programmi ambientali dell'UE. In tal modo si semplificherebbe l'amministrazione, evitando di penalizzare coloro che hanno già assunto oneri più importanti su base volontaria. Sarebbe fuorviante considerare ciò un doppio pagamento in tale contesto;
- ha affermato che, secondo i calcoli, la proposta volta a introdurre nuovi criteri per la determinazione delle regioni meno sviluppate avrebbe un impatto enorme, ed ha criticato il Consiglio per non aver presentato simulazioni complete al riguardo.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D - ES):

- ha indicato che le proposte della Commissione non hanno tenuto conto della diversità agricola europea e della necessità di strumenti flessibili, adeguati alle realtà eterogenee esistenti nell'UE. Cionondimeno, è stato fatto un buon lavoro per trovare alcune soluzioni di compromesso;
- ha sottolineato che l'ecologizzazione è indispensabile;
- si è espresso a favore dei pagamenti accoppiati al fine di sostenere le zone e i settori in crisi, limitare il numero di ettari in relazione ad alcune misure, mantenere le quote zucchero fino al 2020 e le quote vitivinicole fino al 2030 e reintrodurre le quote latte.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, George LYON (ALDE/ADLE - UK):

- ha ritenuto che la PAC debba essere il principale motore di sviluppo di una politica agricola dell'UE più sostenibile, che possa rispondere alla crescente domanda di produzione alimentare riducendo al tempo stesso la sua utilizzazione di energia e di risorse, nonché le sue emissioni di gas a effetto serra;
- ha dichiarato che il suo gruppo sosterrà i compromessi, sia nel quadro dei regolamenti orizzontali sia in relazione ai pagamenti diretti, ma desidera che siano introdotte alcune modifiche, tra cui:
 - assicurare che si conceda flessibilità agli Stati membri e che l'ecologizzazione non sia utilizzata per attenuare l'impatto ambientale dell'invecchiamento della popolazione. Qualunque flessibilità di cui beneficino gli Stati membri dovrebbe produrre lo stesso impatto ambientale. Il doppio finanziamento è ingiustificabile nell'attuale situazione economica;
 - introdurre misure di trasparenza cosicché il pubblico possa vedere chiaramente come viene speso il suo denaro e chi ne beneficia.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Martin HÄUSLING (Verts/ALE - DE):

- ha chiesto un riorientamento della PAC verso la protezione delle risorse, verso la qualità in luogo della produzione di massa a basso prezzo e verso una politica equa nei confronti dei paesi in via di sviluppo;
- ha affermato che le proposte della Commissione vanno nella giusta direzione ma sono state purtroppo snaturate dalla commissione AGRI. È necessaria un'ecologizzazione obbligatoria (che assicuri la rotazione colturale, la destinazione del 7% dei terreni alla produzione ecologica e la preservazione dei pascoli);
- si è espresso a favore della fissazione di un massimale di 100 000 EUR per far sì che gli agricoltori, e non l'industria agricola, ne beneficino. Le economie dovrebbero essere indirizzate verso altri settori. 3,5 milioni di agricoltori hanno abbandonato l'attività agricola ed è giunto il momento di riflettere alla redistribuzione dei fondi e di esaminare se i pagamenti raggiungano i giusti destinatari.

Intervenendo a nome del gruppo politico CRE, James NICHOLSON (CRE - UK):

- ha espresso l'opinione che i lavori in seno alla commissione parlamentare abbiano migliorato le proposte originarie della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'ecologizzazione, nel cui ambito i requisiti per gli agricoltori sono diventati più funzionali e realistici. Tuttavia, l'ecologizzazione si realizza al meglio nel quadro dei regimi del secondo pilastro e purtroppo tale pilastro è stato fortemente pregiudicato nei negoziati sul quadro finanziario pluriennale;
- ha manifestato sostegno per la linea adottata in materia di pagamenti diretti, ivi compreso sulla convergenza interna (tra Stati membri), ed ha espresso l'auspicio che il Consiglio dia il suo accordo a che le regioni si orientino verso un pagamento a tasso forfettario con un adeguato periodo di transizione al fine di consentire i necessari adattamenti per il futuro;
- nonostante gli sforzi profusi, si è dichiarato contrario alla relazione Dantin sull'OCM unica, in quanto essa riporterebbe il settore agricolo alla situazione degli anni 80, caratterizzata da montagne di burro e laghi di latte, un approccio che non ci si può più permettere finanziariamente. Ha inoltre espresso preoccupazione per le misure che conferirebbero alle organizzazioni dei produttori la facoltà di regolare l'offerta di taluni prodotti e si è opposto alla proroga del regime per lo zucchero.

Intervenendo a nome del gruppo politico ELD, John Stuart AGNEW (ELD - UK):

- ha ritenuto che la combinazione di 27 Stati membri e del ruolo di colegislatore del Parlamento è destinata a condurre a una serie di compromessi confusi che privano di senso il termine "semplificazione";
- si è dichiarato contrario a misure volte a combattere il problema inesistente del riscaldamento globale di origine antropica, che ridurrebbero la produzione alimentare in un momento in cui vi è insufficienza dei principali prodotti di base a livello mondiale. La lobby verde non dovrebbe accusare gli agricoltori britannici di non assicurare una rotazione appropriata delle colture, poiché non vi è alcuna prova al riguardo. Nonostante una forte domanda di zucchero, le proposte di riforma potrebbero creare difficoltà sia al settore della canna da zucchero sia a quello della barbabietola da zucchero nel Regno Unito;
- ha concluso che l'UE è semplicemente troppo grande ed eterogenea per adottare una politica agricola comune. Ciò risulta chiaramente dalla questione dei massimali e degli "agricoltori ammissibili". I contribuenti britannici meritano una migliore redditività dei loro investimenti.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Patrick LE HYARIC (GUE/NGL - FR):

- ha affermato che la proposta riforma della PAC non risponde alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori e i consumatori. Le proposte non contrastano né la speculazione mondiale concernente le materie prime agricole, che porta alla distruzione dell'ambiente e al degrado della sicurezza alimentare, né le ingiustizie collegate alla dissociazione dei prezzi dalla manodopera impiegata per la produzione;
- si è dichiarato favorevole ad un massimale di 100 000 EUR al fine di garantire un'equa ripartizione a favore delle aziende rurali di carattere familiare, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. Il suggerimento francese di introdurre un premio per i primi ettari sarebbe un passo positivo;
- si è pronunciato a favore di misure che garantiscano i prezzi al di là dell'intervento di crisi proposto, segnatamente di quelle che prevedono il mantenimento delle quote latte.

Oltre 60 oratori hanno quindi preso la parola per commentare le proposte. Molte delle osservazioni riprendono le dichiarazioni fatte dagli oratori sopra menzionati. Tuttavia, per dare un'idea del tenore del dibattito, si possono evidenziare i temi e le osservazioni seguenti.

La questione dell'orientamento verso il mercato della riforma della PAC in generale è stata affrontata da alcuni oratori, tra cui:

- Britta REIMERS (ALDE/ADLE - DE), che ha deplorato che le proposte in questione costituiscano un regresso, con un ritorno a metodi antichi di regolamentazione come la fissazione dei prezzi. Si è dichiarata contraria a qualsiasi deviazione dalle norme di concorrenza dell'UE per questo settore, ivi compreso mediante l'adesione obbligatoria delle associazioni di produttori che acquisirebbero una posizione dominante sul mercato. Nella maggior parte dei settori gli agricoltori hanno dimostrato di poter essere competitivi e, nei settori in cui non lo sono, occorre apportare loro sostegno e aiuto in tal senso.
- João FERREIRA (GUE/NGL - PT), che ha invece ritenuto che le attuali proposte promuovano un modello troppo incentrato sul mercato e sulla competitività e, anziché risolvere i problemi, ne creerebbero ancor più. Ha richiamato l'attenzione su proposte alternative presentate, compresi l'adattamento dei regimi di quote alle necessità di ciascun paese, l'aiuto agli Stati membri con i maggiori disavanzi, una redistribuzione a favore delle piccole e medie aziende agricole che esercitano la loro attività in maniera sostenibile, nonché sistemi di preferenza nazionale.

In tale contesto la questione della fissazione di massimali per i pagamenti diretti è stata menzionata da diversi parlamentari, tra cui:

- Marc TARABELLA (S&D, BE), che ha caldeggiato di spingersi più in là per quanto concerne i massimali (ad es. 100 000 o 200 000 EUR); un massimale di 300 000 costituisce un passo nella giusta direzione ma non è sufficiente. Ha sostenuto la proposta di un aiuto differenziato per i primi ettari, che consentirebbe la redistribuzione dell'aiuto a favore delle aziende più piccole che ne hanno maggiormente bisogno e hanno la più alta intensità di manodopera, sostenendo così l'occupazione;
- Peter JAHR (PPE - DE), che ha considerato la fissazione di massimali contraria allo spirito imprenditoriale e tale da costituire una forma di socialismo. Si è dichiarato contrario in linea di principio a tale misura. Se occorre apportare un aiuto, questo dovrebbe iscriversi nel quadro della politica sociale.

Inoltre, la questione della ripartizione dei pagamenti tra i vari Stati membri è stata criticata da diversi oratori, tra cui:

- Jarosław KALINOWSKI (PPE - PL), che ha deplorato il fatto che non vi sia concorrenza leale in agricoltura a motivo delle disparità in materia di pagamenti diretti. Le modifiche proposte sono prevalentemente simboliche. I pagamenti diretti dovrebbero basarsi su criteri obiettivi anziché sul luogo di insediamento degli agricoltori;
- Sandra KALNIETE (PPE - LV), che ha dichiarato che i paesi baltici in particolare sono stati trattati in maniera ingiusta in quanto hanno ricevuto minori sostegni mentre i costi sono praticamente gli stessi che in altri paesi: occorre quindi affrontare il problema.

Alcuni oratori hanno criticato il mantenimento delle sovvenzioni all'esportazione (ad es. Ulrike RODUST (S&D - DE) e taluni di essi hanno collegato la questione alla mancanza di considerazione per i paesi in via di sviluppo (Bas EICKHOUT, Verts/ALE - NL).

Per quanto riguarda le quote, tra coloro che si sono pronunciati figurano:

- Esther HERRANZ GARCIA (PPE - ES), che ha sottolineato che la proposta concernente il settore vitivinicolo pregiudicherà gli sforzi compiuti dai produttori nell'ambito dell'attuale regime per migliorare la produzione e conquistare nuovi mercati;
- Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE - PT), che ha chiesto una revisione delle quote per lo zucchero e i prodotti lattiero-caseari sotto il profilo dell'equità e della competitività;
- Isabelle DURANT (ALE/Verts - BE), che ha sostenuto che la sovrapproduzione di latte non costituisce un modello valido bensì suicidario, sia per gli agricoltori in quanto vendono in perdita, sia per l'Europa che dovrebbe distinguersi per una produzione di alta qualità anziché per la vendita delle sue eccedenze all'India, alla Cina o ad altri paesi.

Per quanto concerne la proposta sullo sviluppo rurale, la questione del trasferimento di fondi tra il primo e il secondo pilastro è stata affrontata da alcuni oratori, tra cui:

- Liam AYLWARD (ALDE/ADLE - IE), che ha rilevato l'importanza di far sì che qualunque trasferimento dal secondo al primo pilastro sia cofinanziato dallo Stato membro interessato onde evitare di pregiudicare il primo pilastro;
- Elisabeth JEGGLE (PPE - DE), che ha sostenuto il rafforzamento del secondo pilastro prevedendo la possibilità di trasferire fondi dal primo pilastro.

In merito all'ecologizzazione:

- Ivari PADAR (S&D, ET) ha chiesto che si esaminino le modalità di applicazione delle misure di ecologizzazione negli Stati membri e il possibile onere burocratico correlato;
- José BOVÉ (ALE/Verts - FR) ha affermato che i suggerimenti contenuti nella relazione permetterebbero l'uso di ormoni, mettendo a repentaglio le norme dell'UE sui nitrati e sulle acque. A suo avviso, la proposta sulla diversificazione delle colture (che consentirebbe ancora di praticare una coltura sull'80% dei terreni) non modificherebbe alcunché.

Paolo DE CASTRO (S&D, IT), presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale:

- ha segnalato che la votazione prevista per il giorno successivo costituiva la fine di un lungo processo in seno al Parlamento, che aveva consentito di svolgere una discussione aperta e democratica sulla riforma della PAC, con il contributo degli esperti, dei lobbisti, degli ambienti interessati, dei commissari e perfino dei 27 ministri;
- si è congratulato con i relatori e i relatori ombra e con tutte le persone associate a questo grande sforzo democratico. Ha indicato che erano stati discussi 8000 emendamenti e il Parlamento era ora chiamato a elaborare un mandato a negoziare con il Consiglio e la Commissione al fine di avere il più presto possibile una nuova PAC;
- ha rammentato che la votazione avrebbe rispecchiato compromessi difficili sulla base delle proposte della Commissione miranti a semplificare l'onere burocratico, fornire un maggior numero di strumenti per la regolamentazione del mercato e promuovere una PAC più ecologica. Alcuni avrebbero auspicato una maggiore ecologizzazione ma almeno era stata raggiunta una maggioranza a favore del 30% di ecologizzazione nel quadro del primo pilastro;
- ha invitato il commissario a indicare se la sua istituzione sosteneva nel suo insieme il lavoro svolto dalla commissione parlamentare.

Nelle sue osservazioni conclusive, il commissario CIOLOS ha rilevato l'esistenza di un accordo sugli obiettivi e sui principi e di una convergenza di opinioni su numerosi punti. Ha affrontato alcuni commenti critici nei confronti della proposta della Commissione:

- ha sottolineato la necessità di armonizzare i circa 140 criteri diversi per determinare in cosa consista una regione meno sviluppata;
- in merito alle quote, ha sostenuto che il futuro dei settori interessati non può essere configurato con gli strumenti del passato. Occorre seguire la situazione e applicare altre misure per inquadrare tali settori;
- per quanto riguarda l'eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione, ha rammentato che non sono state utilizzate per anni come strumento primario ma che il loro abbandono unilaterale indebolirebbe la posizione dell'UE nei negoziati volti a sopprimerle a livello mondiale.

Al termine della discussione, Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (S&D - PT):

- ha concluso che, nonostante le divergenze, esiste un vaso terreno d'intesa sugli obiettivi fondamentali della riforma;
- ha affermato che occorre una posizione di negoziato forte, che a sua volta richiede sia la conferma dei compromessi raggiunti, sia un'ulteriore riflessione su alcuni problemi quali il doppio finanziamento (che non è accettabile), i problemi in materia di finanziamento e la condizionalità per rafforzare gli aspetti ambientali della riforma.

Nella sua dichiarazione finale, Michel DANTIN (PPE - FR):

- ha rammentato i drastici tagli al bilancio, che rendono ormai impossibile utilizzare gli strumenti e le misure del passato;
- ha precisato che il compromesso non manterrà le sovvenzioni alle esportazioni poiché la corrispondente linea di bilancio è fissata a zero. Tale strumento deve essere tenuto come riserva da utilizzare soltanto nelle situazioni di crisi. L'agricoltura non viene esentata dalle norme di concorrenza ma gli Stati membri dovrebbero applicare le norme in maniera uniforme. Le quote zucchero devono essere abolite ma si dovrebbe concedere ai produttori un periodo di tempo per adattarsi alla situazione.

Giovanni LA VIA (PPE - IT) ha chiuso la discussione e:

- ha concluso che esistevano divergenze su alcuni punti e che la votazione avrebbe mostrato se era stato raggiunto il giusto equilibrio;
- ha rammentato la questione delle risorse e dei tagli di bilancio proposti dal Consiglio cui il Parlamento è contrario. Le future discussioni dovrebbero tener conto della difficoltà di fare più con meno;
- ha affermato che nessuno è contrario alla trasparenza ma che le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari dei fondi strutturali. La proposta della Commissione si spinge un po' oltre nel settore dell'agricoltura.

III. VOTAZIONE

La votazione ha avuto luogo il 13 marzo 2013 ed è durata due ore per le quattro proposte. Complessivamente, ha riguardato circa 1100 emendamenti alle proposte della Commissione¹.

Il Parlamento europeo ha adottato un mandato negoziale contenente 100 emendamenti alla proposta di regolamento sui pagamenti diretti.

Tutti gli emendamenti presentati dalla commissione parlamentare tranne tre (emendamenti 10, 62 e 81) sono stati approvati in vista della loro inclusione nel mandato negoziale, unitamente ad altri cinque emendamenti (emendamenti 104 e 105 presentati dal gruppo politico S&D e emendamenti 139, 161 e 197 presentati da gruppi di 40 o più singoli deputati).

Il testo della decisione del Parlamento europeo sull'avvio dei negoziati e il testo del mandato negoziale stesso sono riportati nell'allegato della presente nota.

¹ Cfr. anche docc. 7258/13, 7259/13 e 7260/13.

Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE)

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n.

n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. ***Nella misura del possibile***, la riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.

73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Occorre una PAC forte, dotata di un bilancio congruo con un incremento in termini reali rispetto al periodo 2007-2013 al fine di garantire, in qualsiasi momento, la produzione nell'Unione europea della quantità e della varietà necessarie di alimenti di qualità, nonché di contribuire all'occupazione, alla conservazione e alla produzione di beni ambientali, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla gestione territoriale. La PAC dovrebbe inoltre fondarsi su misure di agevole comprensione per gli agricoltori, le altre parti interessate e i cittadini in genere, in modo da assicurare trasparenza di esecuzione, garanzia di controllo e riduzione dei costi per gli operatori e per le amministrazioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Uno degli obiettivi principali e dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri

amministrativi. Occorre tenere conto in modo risoluto di tale obiettivo all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto. È opportuno che il numero di regimi di sostegno non superi la misura necessaria e gli agricoltori e gli Stati membri dovrebbero poter soddisfare i rispettivi requisiti e obblighi senza eccessiva burocrazia. Occorre applicare livelli di tolleranza orientati alla pratica, limiti "de minimis" ragionevoli e un adeguato equilibrio tra fiducia e controllo onde ridurre i futuri oneri amministrativi per gli Stati membri e i beneficiari.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno *contemplati dal* presente regolamento.

Emendamento

(8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno **di cui all'allegato I del** presente regolamento.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, **al fine di stabilire nuove definizioni in relazione all'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento, il quadro all'interno del quale** gli Stati membri definiranno le

Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato **in relazione alla fissazione dei criteri secondo cui** gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o

attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione *e i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente.*

alla coltivazione *nonché al quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno* i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.

Emendamento

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a **beneficiari** il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel caso di aeroporti, *aziende ferroviarie*, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi. *Per garantire una concessione più mirata del sostegno, gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche e giuridiche.* I piccoli agricoltori part-time danno un contributo

Emendamento

(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a **persone fisiche e giuridiche** il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. *Per garantire una concessione più mirata del sostegno e per mantenersi quanto più possibile al passo con le realtà nazionali, è essenziale affidare a ogni Stato membro la responsabilità di definire cosa si intende per "agricoltore in attività". In tal modo, gli Stati membri si*

diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.

astengono dall'assegnare pagamenti diretti a entità come aziende di trasporto, aeroporti, società immobiliari, società di gestione di terreni sportivi, campeggi o società minerarie; a meno che queste non possano dimostrare di soddisfare i criteri che definiscono un agricoltore in attività. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non dovrebbe essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto **dell'intensità di lavoro dipendente** onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri

Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema dovrebbe tuttavia tenere conto **del lavoro impiegato, compresi i salari e i costi del terzista**, onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non dovrebbero applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri dovrebbero

volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione **e allo sviluppo rurale** a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale]. ***Gli Stati membri possono pertanto assegnare le somme ottenute con il livellamento ai beneficiari di grandi dimensioni a cui tale livellamento è stato applicato, affinché questi ultimi possano investire nell'innovazione.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. ***Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali***

Emendamento

(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. ***Gli Stati membri dovrebbero modificare i loro regimi di aiuto esistenti al fine di***

regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.

allinearli al presente regolamento senza necessariamente abolire i loro attuali modelli di pagamenti diretti.

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il

Emendamento

(21) Oltre alla convergenza dei pagamenti di sostegno a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali per i pagamenti diretti in modo che negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro inferiore al 70% della media unionale lo scostamento si riduca del 30%. Negli Stati membri con un livello di pagamenti diretti tra il 70% e l'80% della media lo scostamento deve ridursi del 25%, e in quelli in cui tale livello è superiore all'80% della media esso deve ridursi del 10%. In seguito all'applicazione di tali meccanismi, il livello percepito non dovrà in nessuno Stato membro essere inferiore al 55% della media dell'Unione nel 2014 e al 75% di tale media nel 2019. Nel caso degli Stati membri con livelli dei pagamenti superiori alla media dell'Unione lo sforzo di convergenza non dovrà far scendere tali livelli al di sotto della media. La convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.

modello storico, devono avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Oltre alla convergenza degli aiuti a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti affinché negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla media europea lo scostamento si riduca del 30% rispetto alla suddetta media. Per gli Stati membri il cui livello di pagamenti diretti si colloca tra il 70% e l'80% della media, lo scostamento dovrebbe ridursi del 25% e per gli Stati membri che vantano un livello di pagamenti diretti superiore all'80% rispetto alla media, lo scarto si dovrebbe ridurre del 10%. Dopo l'introduzione di detti adeguamenti, nessuno Stato membro dovrebbe percepire meno del 65% della media dell'Unione. Per gli Stati membri il cui livello di sostegno è superiore alla media dell'Unione, l'impegno alla convergenza non dovrebbe comportare la caduta di tale livello al di sotto della media. La convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di **nuovi** agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto devono essere mantenute ma, ove possibile, devono essere semplificate.

Emendamento

(22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre, **almeno durante il primo anno di applicazione del nuovo regime di pagamento di base**, di una riserva nazionale, **gestibile a livello regionale**, da utilizzare per agevolare la partecipazione di agricoltori giovani **e agricoltori nuovi** al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute ma, ove possibile, dovrebbero essere semplificate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un coefficiente di riduzione, che può essere fissato a zero per avere la possibilità di ridurre le superfici ammissibili con un potenziale di raccolto inferiore o per produzioni specifiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011.

Emendamento

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel ***periodo 2009-2011***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali per concedere agli agricoltori un pagamento annuo integrativo per i primi ettari al fine di tenere maggiormente conto della diversità delle aziende agricole in termini di dimensioni economiche, scelta di produzione e occupazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali **attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione.** A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, **in aggiunta al pagamento di base**, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. **Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa**

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati **e pascoli** permanenti e di aree di interesse ecologico. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, **i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali stabiliti a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...]** [regolamento sviluppo rurale] e gli agricoltori le cui aziende sono situate in zone "Natura 2000" dovrebbero

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, *dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].*

beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi. *Anche gli agricoltori con aziende certificate a titolo di sistemi di certificazione ambientale nazionali dovrebbero poter beneficiare, a determinate condizioni, della componente di "inverdimento". Gli agricoltori la cui azienda è occupata per almeno il 75% da prati o pascoli permanenti o da colture sommerse dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e dagli obblighi connessi alle aree d'interesse ecologico. Tale eccezione andrebbe applicata soltanto se la superficie a seminativo del restante terreno agricolo ammissibile non supera i 50 ettari.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per garantire che la superficie investita a prato permanente sia mantenuta tale *dagli agricoltori*, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.

Emendamento

(28) Per garantire che la superficie investita a prato *e pascolo permanenti* sia mantenuta tale *dagli Stati membri*, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in

Emendamento

(29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in

maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di "aree di interesse ecologico" di cui alla misura omonima e l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.

maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di "aree di interesse ecologico" di cui alla misura omonima, l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura **e la definizione di un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico.**

Emendamento 104

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Per migliorare l'ambiente, contrastare il cambiamento climatico, migliorare le condizioni agronomiche dell'agricoltura, la Commissione dovrebbe sottoporre senza indugio un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all'Unione di ridurre, nel contempo, la sua forte dipendenza dall'estero. Tale piano dovrebbe consentire, all'occorrenza, di sviluppare colture di piante oleose e proteiche e di leguminose nell'ambito della politica agricola comune e di stimolare la ricerca agronomica in materia di varietà adattate e ad alto rendimento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei

massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al **5%** dei loro massimali nazionali per tale sostegno, ***oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale.*** Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo ***per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre*** opportuno conferire alla Commissione ***la competenza*** di adottare atti ***di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.***

massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che dovrebbero far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al **15%** dei loro massimali nazionali per tale sostegno. ***Tale percentuale può essere aumentata di 3 punti per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale per sostenere la produzione di colture proteiche.*** Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni, ***a meno che tale sostegno non abbia una finalità ambientale.*** È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo è opportuno conferire alla Commissione ***il potere*** di adottare atti ***delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) **È opportuno** istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo **è opportuno** istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. **È opportuno** introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.

Emendamento

(38) **Gli Stati membri dovrebbero poter** istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo **è necessario autorizzare gli Stati membri a** istituire un pagamento forfettario **o un pagamento annuo fisso per beneficiario** in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. **Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti annui inferiori a 1°500 EUR andrebbero automaticamente inclusi in tale regime. Dovrebbe essere possibile** introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato alle aziende esistenti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle

Emendamento

(40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle

regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a tali regioni.

regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non dovrebbero applicarsi a tali regioni. ***Tuttavia, sarebbe opportuno analizzare l'impatto di eventuali modifiche del presente regolamento su tali regioni.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) In determinate zone isolate, l'eterogeneità del settore agricolo combinata con sistemi produttivi poco efficienti giustifica il ricorso a strumenti specifici di politica agricola rispetto ai quali l'Unione europea ha maturato un'esperienza sufficiente, al fine di rendere il settore più orientato al mercato, ridurre le ripercussioni ambientali dovute all'abbandono dell'attività agricola e conservare le comunità rurali in linea con l'obiettivo della sostenibilità. Occorre approfondire lo studio dei regimi specifici per i territori insulari dell'Unione che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei territori in cui tali strumenti di politica agricola hanno prodotto risultati positivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti

(43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti

diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte *devono essere* operate, entro certi limiti, *una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.*

diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. *Tutti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare tale trasferimento con un ammontare proporzionale agli importi non spesi a scopo di "inverdimento" al fine di fornire un finanziamento aggiuntivo per le misure climatiche agro-ambientali.* Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte *andrebbero* operate entro certi limiti, *e riviste entro il 1° agosto 2015 o il 1° agosto 2017.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un nuovo regime di pagamenti finanziato dall'Unione per le colonie di api nel settore dell'apicoltura;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, *al fine di modificare* l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

Per assicurare la certezza del diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55, *recanti modifica dell'*elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I *nella misura necessaria per tener conto dei cambiamenti introdotti in virtù di nuovi atti legislativi sui regimi di sostegno adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione

- l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

Emendamento

- **la produzione agricola che comprende** l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione

– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione **senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli tradizionali**, o

Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, **subordinatamente, nel caso delle superfici agricole naturalmente conservate in questo stato, alla definizione di un'attività minima da parte degli Stati membri;**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione

– lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, **basata ove opportuno su una densità di allevamento minima**, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;

Emendamento

e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati **e pascoli** permanenti o colture permanenti;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Emendamento

g) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati **e dei pascoli** permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, **prati di alberi da frutto sparsi** e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) "prato **permanente**", terreno utilizzato per la coltivazione di **erba o di altre** piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), **e** non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno **cinque** anni; può comprendere altre **specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti**;

Emendamento

h) "prato **e pascolo permanenti**", terreno utilizzato per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, **arbusti e/o alberi o altre specie adatte al pascolo**, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda **e non arato** da almeno **sette** anni; può comprendere altre **caratteristiche rilevanti ai fini della caratterizzazione del terreno come pascolo permanente**;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) "erba o altre piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) "prati di alberi da frutto sparsi", superfici occupate da alberi da frutto di importanza ecologica e culturale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) stabilire nuove definizioni per l'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento;

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) stabilire **il quadro all'interno del quale** gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

b) stabilire **i criteri in base ai quali** gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) stabilire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

Emendamento

c) stabilire ***il quadro entro il quale gli Stati membri sono tenuti a definire*** i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) stabilire i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, lettera h).

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure, ***da individuarsi da parte degli Stati membri,*** previste dai programmi di sviluppo rurale e finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica **soltanto ai** pagamenti diretti **superiori a 5 000 EUR** da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

Emendamento

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica **a tutti i** pagamenti diretti da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:

Emendamento

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Gli Stati membri stabiliscono un quadro giuridico e definizioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori onde assicurare all'occorrenza che i pagamenti diretti siano erogati solo agli agricoltori le cui superfici agricole siano

principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, purché svolgano su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure

b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

I soggetti quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie o altre imprese non agricole, definiti tali dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, non possono essere considerati a priori come agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tali soggetti possono essere ammissibili se sono in grado di fornire prove verificabili del fatto che le loro attività agricole rappresentano una parte rilevante della totalità delle attività economiche svolte o che l'attività principale ovvero l'oggetto sociale consiste nell'esercizio di un'attività agricola.

Dopo averne debitamente informato la Commissione, gli Stati membri possono decidere di aggiungere o rimuovere dal loro elenco di organismi ammissibili soggetti diversi da quelli contemplati al secondo comma, fornendo motivazioni oggettive e non discriminatorie a giustificazione della loro decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di non applicare il presente

diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

a) i criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;

b) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e

c) i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

articolo agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5°000 EUR per l'anno precedente.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 55 al fine di stabilire ***i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- l'importo risultante dall'applicazione di tali riduzioni è limitato a 300°000 EUR.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– del 100% per lo scaglione superiore a

soppresso

300 000 EUR.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle cooperative e alle altre entità giuridiche che raggruppano più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che ricevono e raccolgono i pagamenti prima di distribuirli integralmente ai loro membri, che a titolo individuale sono invece soggetti al paragrafo 1.

Emendamenti 44 e 105

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, ***nonché i costi sostenuti in seguito al ricorso a subappaltatori per specifiche attività agricole***, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Eventuali fondi derivanti dalla riduzione o dal livellamento progressivi permangono nella regione o nello Stato membro in cui sono stati ottenuti e sono

qui impiegati per misure nell'ambito del secondo pilastro.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al 1° agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], fino al **10%** dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.

2. Anteriormente al 1° agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito

Emendamento

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al 1° agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], fino al **15%** dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

1 bis. Gli Stati membri possono aggiungere i fondi non assegnati a seguito dell'applicazione dell'articolo 33, ai trasferimenti a favore di misure di sviluppo rurale di cui al paragrafo 1, sotto forma di sostegno dell'Unione alle misure agro-climatiche-ambientali previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

2. Anteriormente al 1° agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito

possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al **5%** dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al **10%** dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

2 bis. Nel caso dell'attuazione regionale, diversi tassi percentuali possono essere applicati a ciascuna regione.

2 ter. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2015 o entro il 1° agosto 2017, di rivedere le loro decisioni di cui al presente articolo, con effetto a decorrere dall'anno successivo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Al fine di valutare la nuova PAC, la Commissione effettua una revisione dell'attuazione delle riforme e del loro impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola entro la fine del 2017.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

Emendamento

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento **mediante atto legislativo**, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.

Emendamento

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1:

a) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico sulla base del modello regionale di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i diritti all'aiuto assegnati in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009,

b) gli Stati membri che, al 31 dicembre

2013, gestiscono un regime di pagamento unico, possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere il proprio regime come sistema transitorio fino al 31 dicembre 2020.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione ***stabilisce, mediante*** atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

3. In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.

Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Emendamento

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione ***adotta*** atti di esecuzione ***che stabiliscono, per ciascuno Stato membro,*** il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

3. In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.

Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche **ed economiche** e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.

Emendamento

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche, **ambientali e socioeconomie** e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.

Emendamenti 52 e 161

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. **Fatto salvo** il paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, **nel 2011**, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Emendamento

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. **Fatti salvi** il paragrafo 2 **del presente articolo e l'articolo 18, paragrafo 2**, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che:

- **in uno dei tre anni, 2009, 2010 o 2011, a scelta degli Stati membri, o, nel caso della Croazia, nel 2013**, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, **oppure**

- **nel 2012 hanno ricevuto diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 41 e 63 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure**

- **hanno presentato prove di una produzione agricola attiva e hanno svolto attività di allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli nel 2011**, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;

b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

norma dell'articolo 9.

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli, **tuberi-seme e patate da consumo, piante ornamentali** e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;

b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

Fatto salvo il disposto del comma precedente, qualora il numero totale di ettari dichiarati in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 per il 2014 comporti un aumento di più del 45% del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2014 al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori che è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34,

paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha indicato nella sua domanda di aiuto nel 2011 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, **le persone fisiche o giuridiche** che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 **a un solo agricoltore**, purché **quest'ultimo soddisfi** le condizioni stabilite all'articolo 9.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

3. In caso di vendita, **fusione, scissione** o affitto della loro azienda o di parte di essa, **gli agricoltori** che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 **agli agricoltori che acquisiscono l'azienda o parte di essa**, purché **questi ultimi soddisfino** le condizioni stabilite all'articolo 9.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità

Emendamento

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità

al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al **40%** del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti

al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al **10%** del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti

all'aiuto entro tale data.

4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima;
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da

all'aiuto entro tale data.

4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima;
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione:

- a) hanno un valore unitario uniforme;
- b) possono scostarsi al massimo del 20% rispetto al valore unitario medio.**

Nell'applicare i paragrafi 2, 3 e il presente paragrafo, gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure volte a garantire che, in caso di riduzione dei diritti all'aiuto a livello di azienda agricola, i diritti attivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da

adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Convergenza interna

1. In deroga all'articolo 22, gli Stati membri hanno facoltà di approssimare il valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale in modo che il valore unitario degli stessi si sposti parzialmente, ma non del tutto, verso valori nazionali o regionali uniformi a decorrere dall'anno di domanda 2021. Gli Stati membri possono utilizzare la formula per la convergenza esterna tra Stati membri quando esercitano tale opzione. La convergenza è finanziata mediante la riduzione del valore dei diritti all'aiuto per il 2013 al di sopra di una soglia stabilita dagli Stati membri o al di sopra della media nazionale.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono decidere che il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, che rappresentano il 30% della dotazione nazionale a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, è da corrispondere agli agricoltori come percentuale del loro pagamento di base.

3. Quando si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale.

Tali disposizioni comprendono modifiche progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2013.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 *per l'anno 2014*.

2. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.

3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

Ai fini del primo comma, per "giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola" si intende un agricoltore che

Emendamento

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. *Per l'anno 2014*, tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4. *Per gli anni successivi, gli Stati membri possono fissare il massimale della riduzione anno per anno in base alle esigenze di assegnazione.*

2. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.

3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori *e ai nuovi agricoltori* che iniziano a esercitare l'attività agricola.

Ai fini del primo comma, per "giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola" si intende un agricoltore che

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Ai fini del primo comma, per "nuovo agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola" si intende una persona fisica alla quale non sono mai stati riconosciuti diritti d'aiuto. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i nuovi agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.

5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;

a bis) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori le cui aziende sono situate in uno Stato membro che ha deciso di esercitare l'opzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che non hanno ottenuto un diritto all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del regolamento (CE) n. 73/2009 o di entrambi, in sede di dichiarazione delle superfici agricole ammissibili per l'anno 2014;

a ter) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno avviato la loro attività agricola dopo il 2011 e che operano in settori agricoli specifici

definiti dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori;

a quater) aumentare il valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base fino al valore unitario medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto agli agricoltori che, per effetto del passaggio al regime di pagamento di base, si trovano in una situazione speciale in ragione del modesto valore dei diritti all'aiuto storici da loro detenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, o aumentare il valore dei diritti all'aiuto agli agricoltori che al 31 dicembre 2013 detenevano diritti speciali;

a quinquies) concedere agli agricoltori una compensazione su base annua – che può essere integrata da un pagamento supplementare per i piccoli agricoltori – per la soppressione del regime che prevedeva l'erogazione di 5 000 EUR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7.

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo

b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7. ***Tuttavia, nell'aumentare il valore dei diritti all'aiuto di cui alla presente lettera, gli Stati membri possono decidere di applicare un metodo alternativo a quello lineare.***

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo

definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.

definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]. ***In deroga a tali disposizioni, gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie nel 2013 possono continuare ad applicare il modello per l'applicazione del pagamento di base.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera a), nel determinare le dimensioni della superficie agricola ammissibile gli Stati membri hanno facoltà di applicare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un coefficiente di riduzione per le superfici con un potenziale di raccolto inferiore o con produzioni specifiche.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora i diritti all'aiuto siano venduti senza terra, gli Stati membri possono, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti sia riversata nella riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto *nel* 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie *nel* 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;

e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto *in nessuno degli anni 2009, 2010 o* 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie *in nessuno degli anni 2009, 2010 o* 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3, *ad*

eccezione dei nuovi agricoltori e dei giovani agricoltori;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 28 – lettera g

Testo della Commissione

g) le norme in merito **alla** dichiarazione e **all'**attivazione dei diritti all'aiuto;

Emendamento

g) le norme in merito **al contenuto della** dichiarazione e **alle condizioni per** l'attivazione dei diritti all'aiuto;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Capo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO 1 BIS

PAGAMENTO INTEGRATIVO PER I PRIMI ETTARI

Articolo 28 bis

Norme generali

- 1. Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di concedere un pagamento annuo integrativo agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.**
- 2. Gli Stati membri stabiliscono il numero di primi ettari ammissibili ai fini di tale disposizione, il quale corrisponde al numero di diritti attivati dall'agricoltore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino a un limite di 50 ettari.**
- 3. Per finanziare tale disposizione, gli Stati membri usano un importo massimo pari al 30% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.**
- 4. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo dei pagamenti integrativi per i primi ettari dividendo l'importo di cui al paragrafo 3 per il numero totale di ettari**

che beneficiano di tale pagamento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo la pubblicazione della proposta della Commissione concernente il presente regolamento, le condizioni per beneficiare del pagamento di cui al presente articolo.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il 1° agosto 2013.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Articolo 30

Diversificazione delle colture

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano ***oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno***, la coltivazione di tali superfici comprende almeno ***tre*** colture diverse. Nessuna di queste ***tre*** colture copre ***meno del 5% e quella principale non supera il 70%*** della superficie a seminativo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di

Emendamento

Articolo 30

Diversificazione delle colture

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano ***fra i 10 e i 30*** ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno ***due*** colture diverse. Nessuna di queste colture copre ***più dell'80%*** della superficie a seminativo.

Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse, eccezion fatta per le aziende situate a nord del 62° parallelo. La coltura principale non copre più del 75% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate non coprono più del 95% della superficie a seminativo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di

"coltura" e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

"coltura" e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Prato *permanente*

1. Gli *agricoltori mantengono* a prato *permanente* le superfici delle *loro* aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate "superfici di riferimento a prato *permanente*".

Le superfici di riferimento a prato *permanente* sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. *Gli agricoltori sono autorizzati a convertire* non oltre il 5% delle *loro* superfici di riferimento a prato *permanente*. *Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di* circostanze eccezionali.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità

Emendamento

Articolo 31

Prato *e pascolo permanenti*

1. Gli *Stati membri garantiscono il mantenimento del rapporto tra i terreni investiti* a prato *e pascolo permanenti* e la *superficie agricola totale*. *Gli Stati membri hanno facoltà di applicare tale obbligo a livello nazionale, regionale o subregionale*.

Ai fini del primo comma, i terreni investiti a prato e pascolo permanenti sono considerati corrispondenti alle superfici delle aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate "superfici di riferimento a prato *e pascolo permanenti*".

Le superfici di riferimento a prato *e pascolo permanenti* sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. *È consentita la conversione di* non oltre il 5% delle superfici di riferimento a prato *e pascolo permanenti, ad eccezione dei terreni ricchi di carbonio, delle zone umide e dei prati e pascoli seminaturali*. *In* circostanze eccezionali *tale percentuale può essere aumentata al 7%*.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità

all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato *permanente* previsto al paragrafo 1, *secondo* comma, il rinnovo del prato *permanente*, la riconversione in prato *permanente* della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 *nonché* la modifica delle superfici di riferimento a prato *permanente* in caso di cessione di terreni.

all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato *e pascolo permanenti* previsto al paragrafo 1, *terzo* comma, il rinnovo del prato *e pascolo permanenti nonché* la riconversione in prato *e pascolo permanenti* della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2, *e altresì riguardanti le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 e* la modifica delle superfici di riferimento a prato *e pascolo permanenti*, in caso di cessione di terreni.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

1. Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato *permanente*, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboscamento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Emendamento

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

1. ***Se le superfici a seminativo occupano più di 10 ettari***, gli agricoltori, ***durante il primo anno di applicazione del presente regolamento***, provvedono affinché almeno il 3% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato *e pascolo permanenti e le colture permanenti*, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio ***come siepi, fossi, muri di pietra tradizionali, stagni e alberi campestri, superfici occupate da colture che fissano l'azoto***, fasce tampone e superfici oggetto di imboscamento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii). ***Gli agricoltori possono applicare tale misura all'intera azienda.***

Gli agricoltori possono utilizzare un'area di interesse ecologico per la produzione senza applicare pesticidi o fertilizzanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale indicata nel primo comma è aumentata al 5%.

1 bis. Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle misure di cui al paragrafo 1, corredata delle necessarie proposte legislative, al fine di aumentare, se del caso, fino al 7% la percentuale di cui al paragrafo 1 per il 2018 e gli anni successivi, previa considerazione dell'impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri possono decidere di applicare fino a tre punti percentuali delle aree di interesse ecologico a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.

1 quater. Gli agricoltori possono riprendere in locazione dall'autorità locale una superficie agricola a elevata valenza naturale che è entrata a far parte del patrimonio pubblico in seguito a una ricomposizione fondiaria o a procedure analoghe, e possono designarla area di interesse ecologico a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

1 quinquies. Le aree di interesse ecologico sono oggetto di ponderazione in funzione del loro interesse ambientale. La Commissione approva l'insieme dei coefficienti di ponderazione trasmessi dagli Stati membri tenendo conto di criteri equivalenti in materia di prestazioni ambientali e climatiche.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione *ai fini del rispetto* della percentuale di cui al *suddetto* paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, *di stabilire un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 quinquies del presente articolo* e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione *in fase di valutazione* della percentuale di cui al

paragrafo 1 del presente articolo e di definizione del livello regionale di cui al paragrafo 1 ter del medesimo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ***che sono situati nelle zone alle*** quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento

4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ***ai*** quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono modulare il pagamento per ettaro in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di fissare il numero massimo di ettari per azienda agricola che sono da prendere in considerazione ai fini del pagamento.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, **la** Commissione **fissa** ogni anno, **mediante atti di esecuzione**, il corrispondente massimale per tale pagamento. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.**

Emendamento

2. A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, **è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di fissare** ogni anno il corrispondente massimale per tale pagamento.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 36**

Testo della Commissione

Articolo 36

Norme generali

1. Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende:

a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e

b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);

Emendamento

Articolo 36

Norme generali

1. Gli Stati membri concedono, **alle condizioni stabilite al presente capo**, un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende:

a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e

b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);

b bis) gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i giovani agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate,

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati membri rispettano i seguenti limiti massimi:

a) un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono pari o inferiori a 25 ettari;

b) negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie.

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più

esperienza e/o requisiti di formazione.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto nello Stato membro o nella regione interessata per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri ***fissano un limite che non può superare un massimo di 100 ettari.***

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più

persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.

persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 37

Testo della Commissione

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano **una percentuale non superiore al 2%** del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II. **Essi comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2013, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.**

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

2. Fatta salva la percentuale massima del

Emendamento

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano **il 2%** del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II.

Se la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36 è inferiore al 2%, gli Stati membri possono destinare la parte rimanente dei rispettivi importi ai fini di un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto della riserva nazionale, accordando priorità ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale ivi menzionata al fine di accordare priorità a beneficiari selezionati a livello nazionale, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tale decisione è comunicata alla Commissione anteriormente al 1° agosto 2013.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata **necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36**, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

2. Fatta salva la percentuale massima del

2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.

3. Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.

4. In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.

3. Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.

4. In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni ***seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.***

Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni ***di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.***

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti destinati ai pagamenti accoppiati sono assegnati in via prioritaria alle produzioni che hanno beneficiato di pagamenti accoppiati nel periodo 2010-2013 a norma degli articoli 68, 101 e 111 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel 2010 detenevano diritti speciali a norma degli articoli 60 e 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 indipendentemente dal pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli allevatori che non sono proprietari della maggior parte delle superfici che utilizzano per lo svolgimento della loro attività.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, recanti disposizioni transitorie da applicare a tali agricoltori.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, il limite entro il quale è concesso il sostegno accoppiato può essere esteso fino a superare quello necessario per mantenere gli attuali livelli di produzione, a condizione che si tratti di sostegno accoppiato a vocazione ambientale. Lo Stato membro interessato stabilisce tale limite in funzione di obiettivi o problemi ambientali specifici. Il limite così stabilito è comunicato alla Commissione in conformità all'articolo 40 ed è approvato in conformità all'articolo 41.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La percentuale del massimale nazionale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata di tre punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale quale definito nell'allegato II per sostenere la produzione di colture proteiche a norma del presente capo.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:

soppresso

a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a),

punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

Emendamento

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e **1 bis**, e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei **paragrafi** 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

Emendamento

a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei **paragrafi** 1 e **1 bis**, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi **da 1 a 4** riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, **la** Commissione **fissa** ogni anno, **mediante atti di esecuzione**, il corrispondente massimale per il sostegno. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.**

Emendamento

5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi 1, **1 bis** e 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, **è conferito alla** Commissione **il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per fissare** ogni anno il corrispondente massimale per il sostegno.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39 bis

Sostegno nazionale supplementare facoltativo

- 1. Gli Stati membri che decidono di istituire un sostegno accoppiato facoltativo a favore del settore delle vacche nutrici a norma dell'articolo 38 hanno facoltà di concedere agli agricoltori un premio nazionale supplementare a integrazione dell'importo del sostegno accoppiato di cui beneficiano per il medesimo anno civile.*
- 2. Gli Stati membri comunicano agli agricoltori le condizioni per la concessione di tale sostegno nazionale supplementare contemporaneamente alla comunicazione del sostegno accoppiato e con le medesime modalità.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. *La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:*

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di approvare la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:*

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Articolo 47

Norme generali

1. Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato "regime per i piccoli agricoltori".***
2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Emendamento

Articolo 47

Norme generali

1. ***Gli Stati membri hanno facoltà di istituire un regime semplificato per i piccoli agricoltori in conformità alle condizioni previste dal presente titolo. Qualora uno Stato membro applichi tale regime, gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, partecipano al regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").***
Gli agricoltori che hanno diritto, a norma dei titoli III e IV, a pagamenti inferiori a 1 500 EUR sono automaticamente inclusi in tale regime per i piccoli agricoltori.
2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione

Articolo 48

Partecipazione

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Emendamento

Articolo 48

Partecipazione

L'elenco degli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è comunicato alla Commissione dalle autorità nazionali entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione

Articolo 49

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

a) un importo non superiore al **15%** del pagamento medio nazionale per beneficiario;

b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di **tre**.

Emendamento

Articolo 49

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

a) un importo non superiore al **25%** del pagamento medio nazionale per beneficiario;

b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di **cinque**.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di decidere che il pagamento annuo deve essere pari all'importo che spetterebbe all'agricoltore

a norma dell'articolo 18, dell'articolo 29, dell'articolo 34, dell'articolo 36 e dell'articolo 38 nell'anno di adesione al regime, ma non superiore a 1 500 EUR.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a **1 000 EUR**. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a **1 000 EUR**, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

3. In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a **1 500 EUR**. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a **1 500 EUR**, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

3. In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 51

Testo della Commissione

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come

Emendamento

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come

pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al **10%** del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

Gli Stati membri che esercitano l'opzione prevista all'articolo 20, paragrafo 1, hanno facoltà di applicare tassi di riduzione diversi a livello regionale.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al **15%** del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.

Emendamento

d bis) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare nonché le regole relative al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze di tali comunicazioni;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario, alle frequenze e alle scadenze;

soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali misure possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

1. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, necessari e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali atti delegati possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.*

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.*

2. *Qualora, in connessione con le misure di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista all'articolo 55 bis.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Le deleghe* di potere di cui al presente regolamento **sono conferite alla Commissione** per un periodo **indeterminato** a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

Emendamento

2. *La delega* di potere **alla Commissione** di cui al presente regolamento **si applica** per un periodo **di cinque anni** a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 55 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga senza indugio l'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58 bis

Relazione

Entro il 1° marzo 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da adeguate proposte legislative.

Emendamento 98

**Proposta di regolamento
Allegato II**

Testo della Commissione

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	553 521	544 065	534 632	525 205	525 205	525 205
Bulgaria	655 661	737 164	810 525	812 106	812 106	812 106
Repubblica ceca	892 698	891 875	891 059	890 229	890 229	890 229
Danimarca	942 931	931 719	920 534	909 353	909 353	909 353
Germania	5 275 876	5 236 176	5 196 585	5 156 970	5 156 970	5 156 970
Estonia	108 781	117 453	126 110	134 749	134 749	134 749
Irlanda	1 240 652	1 239 027	1 237 413	1 235 779	1 235 779	1 235 779
Grecia	2 099 920	2 071 481	2 043 111	2 014 751	2 014 751	2 014 751
Spagna	4 934 910	4 950 726	4 966 546	4 988 380	4 988 380	4 988 380
Francia	7 732 611	7 694 854	7 657 219	7 619 511	7 619 511	7 619 511
Croazia	111 900	130 550	149 200	186 500	223 800	261 100
Italia	4 023 865	3 963 007	3 902 289	3 841 609	3 841 609	3 841 609
Cipro	52 273	51 611	50 950	50 290	50 290	50 290
Lettonia	163 261	181 594	199 895	218 159	218 159	218 159
Lituania	396 499	417 127	437 720	458 267	458 267	458 267
Lussemburgo	34 313	34 250	34 187	34 123	34 123	34 123
Ungheria	1 298 104	1 296 907	1 295 721	1 294 513	1 294 513	1 294 513
Malta	5 316	5 183	5 050	4 917	4 917	4 917
Paesi Bassi	806 975	792 131	777 320	762 521	762 521	762 521

Austria	707 503	706 850	706 204	705 546	705 546	705 546
Polonia	3 038 969	3 066 519	3 094 039	3 121 451	3 121 451	3 121 451
Portogallo	573 046	585 655	598 245	610 800	610 800	610 800
Romania	1 472 005	1 692 450	1 895 075	1 939 357	1 939 357	1 939 357
Slovenia	141 585	140 420	139 258	138 096	138 096	138 096
Slovacchia	386 744	391 862	396 973	402 067	402 067	402 067
Finlandia	533 932	534 315	534 700	535 075	535 075	535 075
Svezia	710 853	711 798	712 747	713 681	713 681	713 681
Regno Unito	3 624 384	3 637 210	3 650 038	3 662 774	3 662 774	3 662 774

Emendamento

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	554.701	548.646	542.261	535.640	535.640	535.640
Bulgaria	657.571	735.055	805.495	814.887	814.887	814.887
Repubblica ceca	891.307	892.742	893.686	894.054	894.054	894.054
Danimarca	940.086	929.824	919.002	907.781	907.781	907.781
Germania	5.237.224	5.180.053	5.119.764	5.057.253	5.057.253	5.057.253
Estonia	113.168	125.179	137.189	149.199	149.199	149.199
Irlanda	1.236.214	1.235.165	1.233.425	1.230.939	1.230.939	1.230.939
Grecia	2.098.834	2.075.923	2.051.762	2.026.710	2.026.710	2.026.710
Spagna	4.939.152	4.957.834	4.973.833	4.986.451	4.986.451	4.986.451
Francia	7.655.794	7.572.222	7.484.090	7.392.712	7.392.712	7.392.712
Croazia	111 900	130 550	149 200	186 500	223 800	261 100
Italia	4.024.567	3.980.634	3.934.305	3.886.268	3.886.268	3.886.268
Cipro	52.155	51.585	50.985	50.362	50.362	50.362
Lettonia	176.500	206.565	236.630	266.695	266.695	266.695
Lituania	402.952	426.070	449.189	472.307	472.307	472.307
Lussemburgo	33.943	33.652	33.341	33.015	33.015	33.015
Ungheria	1.295.776	1.297.535	1.298.579	1.298.791	1.298.791	1.298.791
Malta	5.365	5.306	5.244	5.180	5.180	5.180
Paesi Bassi	809.722	800.883	791.561	781.897	781.897	781.897
Austria	706.071	706.852	707.242	707.183	707.183	707.183
Polonia	3.079.652	3.115.887	3.152.121	3.188.356	3.188.356	3.188.356
Portogallo	582.466	598.550	614.635	630.719	630.719	630.719
Romania	1.485.801	1.707.131	1.928.460	2.002.237	2.002.237	2.002.237
Slovenia	140.646	139.110	137.491	135.812	135.812	135.812

Slovacchia	<i>391.608</i>	<i>397.576</i>	<i>403.543</i>	<i>409.511</i>	<i>409.511</i>	<i>409.511</i>
Finlandia	<i>533.451</i>	<i>535.518</i>	<i>537.295</i>	<i>538.706</i>	<i>538.706</i>	<i>538.706</i>
Svezia	<i>709.922</i>	<i>712.820</i>	<i>715.333</i>	<i>717.357</i>	<i>717.357</i>	<i>717.357</i>
Regno Unito	<i>3.652.541</i>	<i>3.655.113</i>	<i>3.657.684</i>	<i>3.660.255</i>	<i>3.660.255</i>	<i>3.660.255</i>